

**COMUNICAZIONE UIF DEL 9 AGOSTO 2011**

**SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D.LGS. 231/2007-OPERATIVITA' RICONDUCIBILE ALL'USURA.**

Le risultanze di recenti ispezioni mirate e di approfondimenti finanziari su operazioni sospette riconducibili al fenomeno usura hanno reso opportuno aggiornare lo schema operativo emanato il 24 settembre 2009 <sup>(1)</sup>.

La corretta individuazione del profilo economico - finanziario del cliente e il continuo aggiornamento delle relative informazioni costituiscono un presupposto indispensabile per assicurare un efficace adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Andrà pertanto prestata particolare attenzione ai clienti censiti genericamente, e spesso impropriamente, con il codice di attività economica "famiglie consumatrici" e ai rapporti ancora attivi intestati a società da tempo cessate.

Il fenomeno dell'usura si caratterizza finanziariamente per un'operatività estremamente frazionata, con transazioni di importo unitario contenuto, in prevalenza al di sotto delle soglie di rilevazione previste dalla normativa antiriciclaggio. L'operatività si presenta, inoltre, ripetitiva nel tempo e basata su un intenso ricorso al contante nonché sull'utilizzo anomalo dello strumento dell'assegno <sup>(2)</sup>.

Particolare attenzione va prestata sia a eventuali comportamenti anomali dei collaboratori esterni all'attività bancaria o finanziaria (es. promotori finanziari, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria), sia all'operatività inusuale (per volumi, frequenza delle operazioni e strumenti di pagamento utilizzati) che interessa determinati settori di attività (es. edilizia, commercio di autoveicoli usati, commercio al dettaglio). Parimenti andranno vagliate le possibili relazioni tra il fenomeno dell'usura e le operazioni di credito su pegno.

<sup>1</sup> Tale schema riprendeva analogo schema diffuso dall'Ufficio italiano dei cambi nel 2003.

<sup>2</sup> Ovviamente tali caratteri operativi non esauriscono il complesso fenomeno dell'usura, che dal punto di vista finanziario può esplicarsi in forme varie.

Specifico rilievo assumono anche i comportamenti dei clienti volti a opacizzare i rapporti, esemplificati in alcuni indicatori di anomalia previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 24 agosto 2010 per gli intermediari.

Al fine di migliorare le capacità di rilevare i profili di sospetto, è opportuno che gli intermediari adottino procedure di selezione automatica delle operazioni anomale che, sfruttando anche le informazioni contenute in archivi diversi dall'Archivio Unico Informatico, consentano di individuare efficacemente le operazioni di usura.

In tale contesto, si fornisce - ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modifiche e integrazioni - l'accluso schema operativo, che descrive possibili anomalie relative a un'operatività riconducibile al fenomeno usura, tradizionalmente distinte in anomalie inerenti il profilo soggettivo e quello oggettivo.

Gli intermediari, sulla base della propria autonoma valutazione, potrebbero vagliare dette anomalie adottando - eventualmente in sequenza - due distinte modalità di selezione.

In particolare, una prima selezione andrebbe effettuata ricorrendo a indicatori di natura "quantitativa", idonei all'utilizzo di procedure automatiche.

Con riguardo ai clienti nei cui confronti, al termine della prima fase di selezione automatica, emergano elementi di anomalia - ove non si ritenga di disporre già di elementi sufficienti per procedere alla segnalazione di operazioni sospette - andrà verificata la ricorrenza di ulteriori comportamenti anomali. In questa seconda fase gli intermediari effettueranno un'analisi più accurata sui mezzi di pagamento utilizzati, in un'ottica prevalentemente qualitativa (difficilmente standardizzabile in procedure informatiche), finalizzata a ottenere un quadro più approfondito.

Come è noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la

massima tempestività, richiamando il presente schema.

Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra tutto il personale e i collaboratori, specie se addetti a strutture aziendali o incaricati di funzioni direttamente coinvolte nella procedura interna di valutazione e segnalazione di operazioni sospette.

Si precisa, infine, che l'accluso schema sostituisce quello diffuso con comunicazione del 24 settembre 2009, ferma restando peraltro la vigenza dello schema relativo alle imprese in crisi, diffuso da questa Unità con la medesima comunicazione.

## **Operatività connessa con l'usura**

### *1. Sotto il profilo soggettivo:*

- rapporti accesi o comunque intestati a nominativi ai quali è attribuito il codice di censimento "famiglie consumatrici", che presentano una movimentazione manifestamente eccedente le esigenze personali per volumi o modalità operative;
- apertura di rapporti a clienti censiti come "famiglie consumatrici" che consentono di utilizzare crediti vantati nei confronti dei debitori anche prima dell'effettiva disponibilità e scadenza dei crediti stessi, quali ad esempio i rapporti di "portafoglio commerciale" sui quali è possibile eseguire operazioni di incasso, con o senza anticipo (salvo buon fine, al dopo incasso, sconto, ecc.);
- movimentazione del rapporto sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare, per l'elevata frequenza delle operazioni ovvero per i volumi e le modalità operative;
- deleghe a operare su rapporti intestati a persone fisiche o ditte individuali in assenza di plausibili giustificazioni, specie qualora tali deleghe siano utilizzate intensamente o si preveda la domiciliazione della corrispondenza presso il delegato o presso l'intermediario;
- richiesta di rilascio di carnet di assegni in numero eccessivo rispetto al profilo economico-finanziario del cliente;
- rapporti finanziari reciproci tra nominativi che appaiono ingiustificati, in quanto, ad esempio, i soggetti operano in settori di attività economica poco attinenti, e in particolare: operazioni di versamento di assegni o di presentazione di pagherò cambiari emessi ovvero girati da nominativi ricorrenti;
- ripetuti addebiti per assegni tratti dal titolare del rapporto a favore di beneficiari ricorrenti;
- rapporti finanziari con nominativi che risultano "protestati", appostati a sofferenza o comunque in difficoltà economica o finanziaria;
- presentazione di effetti da "scontare" rilasciati per lo più da nominativi in condizioni di difficoltà economica o

finanziaria ovvero operanti in settori d'attività economica differenti;

- operatività - desumibile, ad esempio, dagli acquisti effettuati, dall'utilizzo delle carte di pagamento ovvero dalla titolarità di numerose polizze assicurative- che denota un "tenore di vita" del cliente manifestamente incoerente con il profilo economico - finanziario dello stesso desumibile dal complesso delle informazioni in possesso dell'intermediario;
- richiesta di finanziamenti la cui erogazione avviene, in assenza di plausibili giustificazioni, a favore di altri soggetti;
- rimborso delle rate di finanziamento effettuato da terzi, in assenza di elementi idonei a giustificare i rapporti tra le parti.

## 2. Sotto il profilo oggettivo:

- rapporti che presentano una movimentazione vorticoso, con operazioni contestuali o ravvicinate nel tempo, di segno contabile opposto e di importo identico o simile, soprattutto se presentano un saldo periodico (mensile/trimestrale) di modesta entità e risultano caratterizzati da:
  - ripetute operazioni di versamento o di prelevamento in contanti o con assegni per importi singolarmente inferiori alle soglie di legge;
  - ripetute operazioni di versamento o prelevamento di contante allo sportello in cifra tonda ovvero di importo ricorrente;
  - ripetute operazioni di prelevamento di contante effettuate tramite carte di pagamento ricaricate in contanti e per importi complessivi prossimi alle soglie massime del *plafond*;
  - ripetute operazioni di versamento o prelevamento mediante assegni bancari, circolari o postali a cifra tonda;
  - ripetute operazioni di versamento di assegni impagati a prima presentazione, soprattutto se seguite dalla presentazione di assegni di analogo importo;
  - ripetute operazioni di versamento di assegni ovvero di prelevamento con assegni emessi con la clausola "me medesimo";
  - presenza di assegni versati e tratti nella stessa giornata, o in un ristretto periodo di tempo, i cui importi sono coincidenti o pressoché analoghi;
- rapporti con andamento irregolare, specie se si alternano fasi di non utilizzo con fasi di intensa operatività;
- ripetute richieste di carnet di assegni "liberi" privi della clausola di non trasferibilità;
- elevata incidenza di assegni non utilizzati a vario titolo

(annullati, smarriti, distrutti, rubati o comunque non presentati per l'incasso) rispetto al totale degli assegni richiesti;

- ricorso a numerosi finanziamenti erogati da banche o società finanziarie in cui il pagamento delle rate avviene con il versamento di contante contestuale alla scadenza della rata o temporalmente ravvicinato alla stessa;
- operazioni "extra-conto" o "per cassa" con clienti occasionali, ripetute per importi ricorrenti ovvero di importo complessivamente rilevante, specie se effettuate nonostante siano richieste da nominativi con i quali erano stati interrotti i rapporti su iniziativa dell'intermediario;
- ripetute operazioni di versamento di assegni bancari con richiesta di emissione di assegni circolari, soprattutto se per importi frazionati o con prelevamento contestuale in contanti di parte della somma;
- ripetute operazioni di versamento di assegni circolari emessi in data molto precedente a quella del versamento;
- ripetute operazioni di versamento di assegni con prelevamento contestuale di parte della somma in contanti ovvero del corrispondente importo al maturare della disponibilità;
- ripetute operazioni di versamento di assegni, anche di importo cospicuo, che presentano "segni" (simboli, sigle, cifre, ecc.) indicativi di illegittimi passaggi del titolo tra più soggetti;
- ripetute operazioni di versamento di assegni d'importo unitario "sotto soglia" con una pluralità di girate poco leggibili;
- il beneficiario degli assegni bancari appare inserito successivamente all'emissione dei titoli da persona diversa dal traente, come da confronto con la firma di girata;
- frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso;
- frequenti "ritorni" di assegni ed effetti impagati, cui a volte fa seguito il pagamento "a mani notaio" o il protesto;
- frequenti pagamenti tardivi di assegni emessi senza provvista al fine di evitare l'iscrizione in CAI, con quietanza di pagamento firmata e autenticata da parte di creditori ricorrenti.